



Council of the
European Union

Brussels, 27 July 2015
(OR. en)

11253/15

Interinstitutional Files:
2015/0065 (CNS)
2015/0068 (CNS)

FISC 99
INST 268
PARLNAT 89

COVER NOTE

From: Italian Senate
date of receipt: 24 July 2015
To: President of the Council of the European Union

Subject: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE repealing Council Directive 2003/48/EC
[doc. 7373/15 FISC 24 - COM(2015) 129 final] and
Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation
[doc. 7374/15 FISC 25 - COM(2015) 135 final]
- Opinion¹ on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find attached the abovementioned Opinion.

¹ Translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do>

Senato della Repubblica
Il Presidente

Roma, 24 LUG. 2015
Prot. n. 30/UE

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Finanze del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 2003/48/CE del Consiglio (COM (2015) 129 definitivo) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (COM (2015) 135 definitivo).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.



(All.)

Signor Xavier Bettel
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
1048 BRUXELLES

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 95

RISOLUZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

(Estensore SUSTA)

approvata nella seduta del 2 luglio 2015

SULLA

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2003/48/CE DEL CONSIGLIO (COM (2015) 129 definitivo)

E SULLA

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2011/16/UE PER QUANTO RIGUARDA LO SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI NEL SETTORE FISCALE (COM (2015) 135 definitivo)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 13 luglio 2015

INDICE

Testo della risoluzione	Pag.	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione, esaminati gli atti COM (2015) 129 e 135 definitivi, considerato che

la materia della trasparenza fiscale tra giurisdizioni diverse costituisce l'oggetto di molteplici interventi che, a diverso titolo e ampiezza, sono stati adottati nel corso degli ultimi mesi per rendere più efficace la lotta all'evasione fiscale internazionale e favorire un'ordinata e concorrenziale scelta di investimento dall'estero per l'Italia e viceversa;

la pianificazione fiscale aggressiva o comunque esclusivamente rivolta alla riduzione del prelievo fiscale o all'elusione è orientata sostanzialmente a sfruttare i disallineamenti esistenti tra i diversi ordinamenti con forme di arbitraggio che erodono anche il principio di concorrenza;

la ratifica dell'Accordo F.A.T.C.A., di cui alla legge n. 95 del 2015, e l'attuazione di tale strumento consentirà un ampio scambio di informazioni di dati fiscalmente sensibili e che gli accordi bilaterali con Paesi che hanno incrementato la trasparenza fiscale vanno nella direzione di creare un ambiente giuridico di maggiore controllo e contrasto dell'evasione internazionale;

l'operazione di rientro dei capitali si affianca a tale nuovo contesto internazionale, favorito anche da numerose e autorevoli prese di posizioni in ambito internazionale successivamente trasfuse nell'ordinamento internazionale;

è in corso di definitiva approvazione una specifica disciplina nazionale volta a favorire il *ruling* per coloro che intendono investire in Italia ovvero all'estero attraverso l'adozione di un nuovo rapporto di collaborazione e supporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria, che favorisca la pianificazione fiscale;

preso atto che

le due proposte di direttiva si inseriscono in tale indirizzo, anche con finalità di coordinamento della disciplina comunitaria vigente;

il Governo italiano unitamente a Francia e Germania ha sostenuto l'adozione di una specifica iniziativa sullo scambio obbligatorio di informazioni in tema di *ruling* fiscali;

formula un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) in relazione al principio di sussidiarietà e proporzionalità la Commissione fa integralmente proprie le osservazioni espresse dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea;

2) per quanto riguarda l'efficacia nel tempo del *ruling* oggetto di scambio automatico appare opportuno armonizzare la disciplina con quanto previsto nei singoli ordinamenti interni con attenzione rispetto

agli oneri amministrativi per la conservazione e tenuta delle informazioni oggetto di scambio;

3) si invita il Governo nel prosieguo dell'*iter* a valutare con attenzione il coordinamento e l'eventuale sovrapposizione/interazione tra la disciplina europea e gli accordi bilaterali e multilaterali in materia di scambio automatico;

4) per quanto riguarda la decorrenza delle disposizioni dal 1° gennaio 2016, valuti il Governo nel prosieguo dell'*iter* l'adeguatezza delle problematiche illustrate nelle precedenti osservazioni in riferimento a tale termine di decorrenza;

5) in relazione alla proposta di direttiva n. 129 che abroga la direttiva 2003/48/CE, la Commissione invita il Governo nel prosieguo dell'*iter* a valutare l'eventuale ulteriore coordinamento con la disciplina introdotta dalla proposta di direttiva n. 135, per le parti disciplinate dalle norme ancora efficaci.

PARERE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: LIUZZI)

1º luglio 2015

La Commissione, esaminati gli atti COM (2015) 129 e 135 definitivi,

considerato che i due atti costituiscono un «pacchetto sulla trasparenza fiscale», adottati dalla Commissione europea il 18 marzo 2015 per combattere l'evasione e l'elusione fiscale;

considerato, in particolare, che il COM(2015) 129 abroga la vigente direttiva 2003/48/CE, posto che a seguito della recente adozione della direttiva 2014/107/UE e in virtù della significativa sovrapposizione tra i due atti giuridici, essa sarebbe stata destinata ad applicarsi in un numero limitato di casi;

considerato, inoltre, che il COM(2015) 135, modificando la direttiva 2011/16/UE, istituisce uno scambio automatico obbligatorio di informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri (*cross-border rulings*) e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (*advanced transfer pricing agreements* - APA). Si mira così, nei casi citati, potenziali fonti di elusione transfrontaliera, a consentire agli Stati membri interessati, diversi da quello che ha adottato il *ruling* fiscale preventivo o un accordo sui prezzi di trasferimento, di richiedere ulteriori informazioni, aggiuntive a quelle automatiche previste, così da valutarne il potenziale impatto elusivo;

considerato l'esplicito supporto per un'iniziativa politica sullo scambio obbligatorio di informazioni in tema di *ruling* fiscali espresso dalla lettera dei Ministri economici di Francia, Germania e Italia, del 28 novembre 2014, al Commissario europeo per gli affari economici;

valutata la relazione del Ministero dell'economia e delle finanze, elaborata sulle due proposte di direttiva a norma dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012;

valutato lo stato di avanzamento dei lavori in seno al Consiglio dell'Unione,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica utilizzata, incentrata sull'articolo 115 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, consente di introdurre disposizioni in materia di fiscalità diretta, ancorché attraverso una procedura legislativa speciale, con voto all'unanimità;

le proposte di direttiva rispettano il principio di sussidiarietà. È infatti rispettato il parametro della «necessità», in quanto, relativamente al COM(2015) 129, le istituzioni dell'Unione sono le uniche a poter emendare o abrogare un atto giuridico dell'UE, mentre, nel caso del COM(2015) 135, gli Stati, agendo *uti singuli*, non sarebbero in grado di coordinare uno scambio di informazioni tra le amministrazioni di tutti i Paesi membri che ovvii alla mancanza di trasparenza dei *ruling* fiscali e degli accordi preventivi di trasferimento, potenzialmente in grado di incidere sulle basi imponibili di più di uno Stato membro. È anche rispettato il parametro del «valore aggiunto» per l'Unione in termini di semplificazione legislativa (COM(2015) 129) e di maggiori strumenti disponibili nella lotta all'elusione fiscale (COM(2015) 135), con conseguenti benefici al mercato unico;

le proposte rispettano il principio di proporzionalità, in quanto appaiono congrue al conseguimento degli obiettivi prefissati. In particolare, per il COM(2015) 135 il meccanismo a duplice fase previsto (la prima con le informazioni automatiche, la seconda con informazioni più particolareggiate per gli Stati membri interessati) risponde pienamente al principio di proporzionalità dell'azione prevista;

quanto agli aspetti sostanziali del COM(2015) 135, all'attenzione del Gruppo *Questioni fiscali* del Consiglio, valuti la Commissione di merito di specificare indirizzi sull'ambito di applicazione, sul ruolo della Commissione europea, sulla retroattività a dieci anni dei *ruling* oggetto dello scambio automatico, sull'interazione della proposta con accordi bilaterali o multilaterali stipulati o da stipulare dagli Stati membri, sulla questione del segreto commerciale e professionale delle imprese, sul tema dell'ordine pubblico, sui termini di recepimento e sull'entrata in vigore.